



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
Città Metropolitana di Palermo
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°: 19

30/05/2023

Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023

L'anno: 2023 il giorno: 30 del mese di: maggio alle ore: 09.30
nella sala consiliare della sede comunale nel rispetto delle norme di sicurezza a seguito di
invito diramato dal Presidente in data: 26/05/2023 n : 5836 si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione: ORDINARIA ed in seduta: pubblica di: prima convocazione
dietro determinazione: Vice Presidente del Consiglio
Presiede la seduta il sig.: Claudia Quattrocchi

Dei consiglieri comunali sono presenti n: 8 e assenti sebbene invitati n: 2
come segue:

<u>n°</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>N°</u>	<u>Cognome e Nome</u>
1:		8:	
2:	Quattrocchi Claudia	9:	Gianforte Mario
3:	Serio Consuelo	10:	Lodico Sabrina
4:	Balascia Giorgio		
5:	Tedesco Salvatore		
6:	Cerami Maria		
7:	Minneci Marianna		

Sono assenti : Dino Giuseppe E. :: Neglia Leonardo Iuri .:

Con l'assistenza del segretario comunale Signor: D.ssa Ornella Mineo
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta per il Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria e tributi

– Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;

- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*”

- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;

- al comma 751, che “... *A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;

- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;

- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;

- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

- Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

Richiamato, inoltre, disposto di cui all'art. 1, comma 756¹, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

¹ L'art. 1, comma 837, lett. a) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che "... al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo» ...";

Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022²;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 17 del 25/05/2022 con la quale sono state approvate per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

² L'art. 1, comma 837, lett. b) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che *“... al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 » ...”*;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. *In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*";

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

1. Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di **confermare**, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,91
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,6 Detrazione € 200,00
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.3 del Regolamento Comunale)	esente
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	50% dell'imposta ordinaria

5	Seconde case, box, garage, magazzini, tettoie cat. catastali da A/1 a A/9 e categ. da C/2 a C/7	0,91
6	Laboratori artigianali, palestre Cat. da C/3 a C/5	0,91
7	Immobili locati cat. C/1 (negozi)	0,5
8	Immobili non locati cat. C/1 (negozi)	0,91
8	Aree fabbricabili	0,91
9	Terreni agricoli (esenti ai sensi dell'art.15 L.984/77)	esenti
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1
11	Fabbricati rurali ad uso strumentale Cat.D/10	esenti
12	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	esenti
13	Caserme, collegi, scuole, uffici pubblici, etc da cat. B/1 a B/8	0,91
14	Uffici cat.A/10	0,91
15	Cinema, teatri, palestre, banche, ospedali privati, fabbriche, opifici, etc. da cat.D/1 a D/9	0,91

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
4. di stimare in € 660.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 134.290,97 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come

previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

6. Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rosanna Russo



PARERI

Ai sensi dell'art.153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n.267; recepito della L.R.n.30 del 23/12/2000, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica

Li, 20.1.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rosanna Russo



PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile

Li, 20.1.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rosanna Russo



II PRESIDENTE

Quattrocchi Claudia introduce il punto all'O.d.g. avente ad oggetto **"Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023"**

Espone brevemente in cosa consista l'IMU e precisa che non è dovuta per la prima casa. Inoltre sottolinea che la proposta prevede la mera riconferma delle aliquote dell'anno precedente e da lettura della proposta.

Interviene il **Consigliere Gianforte** il quale, dopo avere comunicato che l'assenza del capogruppo di minoranza Leonardo Neglia è dovuta a motivi lavorativi, propone di trattare tutti gli argomenti del Consiglio odierno in un unico intervento.

Successivamente, chiede come mai non venga approvata in Consiglio la Tosap

Prende la parola la responsabile Rosanna Russo, la quale espone che per quanto riguarda il Cup non è necessario alcun passaggio in Consiglio per riapprovare le medesime tariffe, mentre è necessario per quanto riguarda l'IMU.

A questo punto in assenza di ulteriori interventi sul punto, si procede con la votazione.

Che viene approvata all'unanimità con n. 8 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione

Sentiti gli interventi;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000, nonché il parere favorevole del revisore dei conti i;

Visto l'O.O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto l'esito della votazione espresso nelle forme di legge.

DELIBERA

Approvare la proposta avente ad oggetto: **"Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023"** che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Si procede poi con la votazione sull'immediata esecutività dell'atto chiesta dal Consigliere Balascia G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, approva l'**immediata esecutività** della deliberazione ai sensi dell'art 12 della L.R. n.44/91, al fine di consentire l'adozione degli atti consequenziali.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f. Quattrocchi Claudia

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Serio Consuelo

IL SEGRETARIO

f.to Mineo Ornella

--

il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio, attesta:

CHE la presente deliberazione:

è stata affissa a questo albo pretorio il giorno 04/06/2023 e per 15 gg consecutivi

attesta altresì che contro di essa: sono state prodotte opposizioni o reclami;

_ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

-- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.4 della L.R.n.23/97

_ perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 .R. 44/91)

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE